

Rep. 65.950

COMUNE DI FIRENZE

EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE (MANDATARIA)

IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (R.T.I.) CON

ALAMBICCHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE)

Contratto di accordo quadro con un solo operatore

economico per l'affidamento del servizio di gestione

dei Centri Estivi comunali anni 2025 - 2026 - 2027,

conforme alle specifiche tecniche dei criteri

ambientali minimi di cui al D.M. n. 51 del 29/01/2021

recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento

del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e

ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti

detergenti" LOTTO 1 QUARTIERI 1-4 CIG B5E58958FE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025 (duemilaventicinque) e questo giorno 9

(nove) del mese di luglio, in Firenze e precisamente

negli Uffici della Segreteria Generale posti in Piazza

della Signoria (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott.ssa Gabriella FARSI, Vice Segretaria

Generale del Comune di Firenze, autorizzata a ricevere

gli atti nei quali il Comune è Parte, si sono

presentati e personalmente costituiti:

1) Dott.ssa Simona BOBOLI, nata a [REDACTED] il [REDACTED]

[REDACTED] domiciliata per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, la quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Infanzia, Attività educative, ludiche e formative della Direzione Istruzione, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Dott. Alessio TONIZZO, nato a [REDACTED] il [REDACTED] [REDACTED], domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'Impresa "EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" di seguito anche "EURO & PROMOS SHC", con sede in TORINO, Strada del Drosso 33/8 Cap 10135, Codice Fiscale, p. iva e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Torino n. 00518170311, conforme risulta da visura camerale del giorno 12 maggio 2025.

"EURO & PROMOS SHC" interviene al presente atto in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (abbreviato: R.T.I), con "ALAMBICCHI SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE", (d'ora in poi anche "ALAMBICCHI")

qualificata mandante, con sede in Prato, via IV

Novembre n. 17, c.a.p. 59100, p. iva, codice fiscale e

n. di iscrizione al registro delle imprese di

Pistoia-Prato 01802740975, come risulta da visura

camerale del 12 maggio 2025, in forza di mandato

collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile con

rappresentanza, conferito dall' Impresa mandante con

scrittura agli atti della Dott.ssa Margherita GOTTARDO,

Notaio iscritto presso il collegio Notarile di Udine,

Rep. 18644, Racc. 13502 dell'11 giugno 2025, registrata

in Udine il giorno 11 giugno 2025 al n. 11892 serie 1T,

che in copia conforme su supporto informatico si allega

al presente atto per formarne parte integrante e

sostanziale.

Contraenti della cui identità personale e veste

rappresentativa, io Vice Segretaria Generale del Comune

di Firenze sono certa.

PREMESSO CHE

- con determinazione n. DD/2025/01447 della Direzione

Istruzione del 4 marzo 2025, veniva indetta, in forma

telematica sulla piattaforma START della Regione

Toscana, una procedura aperta per l'affidamento di un

accordo quadro avente ad oggetto il servizio di

gestione dei Centri Estivi comunali anni 2025 - 2026 -

2027: LOTTO 1 QUARTIERI 1-4, LOTTO 2 QUARTIERI 2-3;

LOTTO 3 QUARTIERE 5, da aggiudicarsi secondo il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del

D.lgs. 36/2023;

- con determinazione dirigenziale n. DD/2025/01448 del

4 marzo 2025 della Direzione Gare e Appalti venivano,

altresì, approvati i relativi atti di gara;

- con determinazione dirigenziale della Direzione

Istruzione n. DD/2025/3761 in data 21 maggio 2025, come

integrata dalla determinazione n. DD/2025/4062 in data

3 giugno 2025, conforme risulta dai verbali in data 16,

18 e 28 aprile 2025, il Lotto 1 del servizio, oggetto

del presente atto, CIG B5E58958FE, veniva aggiudicato a

"EURO & PROMOS SHC" in r.t.i. con "ALAMBICCHI", che

aveva presentato l'offerta, ritenuta congrua, con

ribasso pari al 4,76048% (quattro virgola

settantaseimilaquarantotto per cento) sull'importo di €

2.008.750,73 (duemilioni ottomilasettecentocinquanta

virgola settantatre centesimi) posto a base di gara;

- essendo necessario procedere ad attività

propedeutiche all'avvio del servizio, previsto per il

giorno 16 giugno 2025 con la succitata determinazione

n. DD/2025/3761 veniva, inoltre, dato atto della

	intenzione dell'Amministrazione di procedere	
	all'esecuzione anticipata del contratto;	
	- con determinazione dirigenziale della Direzione	
	Istruzione n. DD/2025/4247 del 10 giugno 2025 venivano	
	assunti gli impegni di spesa per il primo contratto	
	attuativo;	
	- sono state effettuate con esito positivo le verifiche	
	sui requisiti di ordine generale e speciale previste	
	dal D. Lgs n. 36/2023, come risulta da nota Prot.	
	205303 del 20 maggio 2025 della Direzione Gare Appalti	
	e Partecipate, che si conserva agli atti dell'Ufficio	
	Contratti Pubblici;	
	- per quanto attiene ai controlli antimafia,	
	l'iscrizione alla White list, istituita presso la	
	Prefettura di Torino, è scaduta in data 10 aprile 2025	
	e ad oggi risulta in fase di aggiornamento;	
	Pertanto, l'iscrizione alla White List di "EURO &	
	PROMOS SHC", ai sensi della circolare del Ministero	
	dell'Interno Prot. 11001/119/12 del 14 agosto 2013,	
	mantiene la propria efficacia;	
	Per "Alambicchi", la richiesta di informativa antimafia	
	inserita sulla BDNA in data 06/05/2025 con protocollo	
	n. PR_POUTG_Ingresso_0017394_20250506, risulta ancora	
	in istruttoria. Essendo decorsi più di trenta giorni	
	dalla richiesta suindicata, la stipula del presente	

contratto avviene ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.

L'r.t.i. aggiudicatario ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 duodecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del 31 luglio 2014 (come modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/576 dell'8 aprile 2022), concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, ha provveduto a dimostrare l'insussistenza delle ipotesi di divieto previste dalla normativa di cui sopra, come da nota prot. 222433 del 3 giugno 2025;
- l'appalto vuol farsi risultare da regolare contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il Comune di Firenze, rappresentato dalla Dirigente del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative della Direzione Istruzione, Dott.ssa Simona BOBOLI, ed in esecuzione degli atti in premessa citati, conclude con l'Impresa "EURO & PROMOS SHC" in R.T.I.

con "ALAMBICCHI" in persona del Dott. Alessio Tonizzo,

che accetta e si obbliga, l'accordo quadro con un solo

operatore economico di cui all'art. 59 del D.Lgs

36/2023 per l'affidamento del servizio di gestione dei

Centri Estivi comunali anni 2025 - 2026 - 2027

conforme alle specifiche tecniche dei criteri

ambientali minimi di cui al D.M. n. 51 del 29/01/2021

recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento

del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e

ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti

detergenti" - LOTTO 1 QUARTIERI 1-4, CIG B5E58958FE,

alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;

- alle offerte economica e tecnica e loro allegati

presentate in sede di gara e conservate agli atti

della Direzione Istruzione;

- al Capitolato Speciale d'appalto e relativo

allegato 1.

Il Dott. Alessio Tonizzo, come sopra identificato,

accetta l'esecuzione del servizio oggetto del

presente contratto di accordo quadro, nonché tutte le

condizioni cui viene subordinato, che si obbliga ad

osservare e fare osservare scrupolosamente.

Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi

derivanti dal codice di comportamento adottato dalla

stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice sia con riferimento al presente contratto sia con riferimento ad ogni contratto applicativo, pena la risoluzione del contratto di accordo quadro.

Il Dott. Alessio Tonizzo come sopra identificato, si obbliga ad eseguire le prestazioni di servizi che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi che verranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione e che saranno disciplinate con specifici contratti di appalto applicativi il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste nei contratti applicativi stessi. Pertanto dà atto che la sottoscrizione del contratto di accordo quadro non è fonte della corresponsione di alcun corrispettivo costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi e si impegna conseguentemente ad assumere i servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal Comune di Firenze, ai sensi del presente accordo.

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO

Le Parti concordano che con la conclusione dell'Accordo Quadro l'affidatario si obbliga ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro stesso entro il limite massimo di importo previsto di € 2.008.750,73 (duemilioniottomilasettecentocinquanta virgola settantatré centesimi) oltre IVA ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso indicato all'articolo che segue.

ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO

La durata dell'accordo quadro è di 30 mesi, con decorrenza dalla data dell'affidamento del servizio, cioè dal 27 maggio 2025, come da verbale di avvio anticipato, depositato agli atti della Direzione Istruzione.

L'appaltatore con la sottoscrizione dell'accordo quadro si obbliga ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del capitolato, entro il limite massimo dell'importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo. L'accordo quadro potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo indicato dall'art. 2 che precede.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare

il singolo contratto attuativo. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di servizi richiesti con contratti attuativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l'ultimazione del servizio nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall'art. 59 del D.Lgs 36/2023.

Le parti si danno atto che detta protrazione dei termini non darà all'affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, oltre a quanto effettivamente erogato.

La durata dei contratti attuativi sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascuna prestazione dovrà essere eseguita entro il termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo.

Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascuna prestazione dovrà essere eseguita entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

Art. 4 - COMPENSO ORARIO

L' R.T.I. aggiudicatario si impegna a riconoscere un compenso orario non inferiore ad € 9,00 (nove) da calcolare sul valore dei "minimi contrattuali conglobati", ovvero come cosiddetto "superminimo", di cui alla lettera A) delle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvate con D.D. n. 30/2024.

ART. 5 - GARANZIE

Le parti danno atto che la garanzia definitiva, prestata con riferimento all'accordo quadro e calcolata sul limite massimo di importo, viene ridotta, essendo l'R.T.I aggiudicatario in possesso delle previste certificazioni, e viene costituita tramite la polizza fideiussoria n. 54/49930QP emessa da SARA Assicurazioni s.p.a., Agenzia di Prato - Galilei in data 30 maggio 2025 per un importo di € 28.122,51 (ventottomilacentodue virgola cinquantuno centesimi).

L' R.T.I aggiudicatario ha provveduto a produrre la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto, come da nota prot. 267000 del giorno 07/07/2025 della Direzione Istruzione.

ART. 6 - SUBAPPALTO

L'R.T.I. affidatario ha dichiarato in sede di gara di non avvalersi della facoltà di subappaltare e di non avvalersi di contratti continuativi di collaborazione di cui all'art. 119 c.3 lett. d) del D.Lgs. 36/2023.

ART. 7 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136

DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI

CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del 13/08/2010, "EURO & PROMOS SHC" e "ALAMBICCHI" si obbligano ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il suddetto R.T.I, con nota di trasmissione prot. n.222433 del 3 giugno 2025, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati, indicati nei documenti che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Nel caso in cui il suddetto R.T.I. effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il

presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

ART. 8 - CONTROVERSIE

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il Foro di Firenze.

ART. 9 - DICHIARAZIONI RELATIVE

AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L' R.T.I. aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 347/G/2019, sottoscritto dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze il 10 ottobre 2019 e inviato al Comune di Firenze dalla Prefettura medesima il giorno 8 novembre 2019, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Tale Protocollo si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 10 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'R.T.I tra "EURO & PROMOS SHC" e "ALAMBICCHI" dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, in attuazione del

Regolamento europeo n. 679/2016. Con note Prot. n. 211187 e n. 211149, del 23 maggio 2025, che si conservano agli atti della Direzione Istruzione, "EURO & PROMOS SHC" e "ALAMBICCHI" sono state individuate quali Responsabili Privacy, rispettivamente nelle persone delle sig.re Dasy POZZAN, C.F. [REDACTED], e Nadia LUNGHI, C.F. [REDACTED].

Il Comune di Firenze ha nominato formalmente "EURO & PROMOS SHC" e "ALAMBICCHI", nelle persone delle legali rappresentanti pro tempore, quali Responsabili del Trattamento dei dati personali. "EURO & PROMOS SHC" e "ALAMBICCHI" hanno accettato le suddette nomine secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze.

"EURO & PROMOS SHC" e "ALAMBICCHI" sono responsabili della correttezza e della riservatezza del loro personale, che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

ART. 11 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di registro) e conseguenziali sono a carico dell'affidatario, che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio digitale, ai sensi degli artt. 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante

dall'Indice Nazionale dei domicili digitali (INI-PEC).

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è

soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 82 c.5 del D.lgs.

n. 117/2017 è esente dall'imposta di bollo.

Le parti danno atto che la stipulazione del presente

contratto ha luogo sotto condizione risolutiva

dell'esito positivo dei controlli antimafia.

Pertanto, l'esito sfavorevole degli stessi comporterà

le conseguenze di legge, ivi compreso il risarcimento

dei danni subiti dall'Amministrazione.

E richiesta, io Vice Segretaria Generale del Comune

di Firenze ho ricevuto il presente contratto di

accordo quadro del quale ho dato lettura alle Parti,

che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e,

dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo

sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di

firma digitale valida alla data odierna nel testo e

negli allegati insieme a me Vice Segretaria Generale

rogante.

Questo contratto è stato redatto con mezzo

elettronico e occupa pagine intere 14 (quattordici) e

parte della seguente fino qui.